



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 68 della Giunta Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **quattordici** mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2015.

Relaziona il Sindaco:

Premesso che la Comunità della Valle di Sole a partire dal 2014, sulla base delle intese raggiunte con i Comuni, aveva ritenuto di attivare un progetto volto al recupero e valorizzazione paesaggistico ambientale del territorio, attraverso l'impiego di personale iscritto ai Centri per l'Impiego.

Che rivelatasi l'iniziativa assai significativa, anche per il corrente anno necessita in questa sede approvare e fare proprio il disciplinare – convenzione dimesso con nota prot. n. 2693/17.3 dd. 13.04.2015, vero che la Comunità ha così confermato di voler riproporre l'evento interessando tra l'altro il territorio di Malè,.

Giudicata l'iniziativa di interesse pubblico e come tale meritevole di approvazione considerato che, tra l'altro, senza oneri finanziari per il Comune, salvo quelli indiretti connessi alla eventuale supervisione – direzione tecnica da parte del personale addetto all'Ufficio Tecnico, potranno essere programmati interventi di recupero e valorizzazione di strade forestali, di aree incolte, di alvei di rii ecc., così da qualificare un ambiente naturale di pregio ma non sempre correttamente gestito per ragioni di varia natura.

Propone conseguentemente l'approvazione del testo allegato composto di 5 articoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito e fatto proprio quanto in premessa.

Ritenuto sussistere le condizioni di diritto per approvare il documento dianzi richiamato, sussistendo la competenza della Giunta a farlo proprio ancorché lo stesso richiami l'art. 59 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che prevede che : “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le associazioni di comuni e di unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni”;

Stabilito infatti che la fattispecie disciplinata nella convenzione non rientri né nella lettera e) né g) dell'art. 26 del TULLRROC che disciplina le competenze del Consiglio e che per effetto del successivo articolo 28 la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge, statuto o regolamento all'Assemblea.

Dato ancora atto come il testo proposto non ha i contenuti richiesti dalle norme di riferimento perchè compiutamente possa qualificarsi una convenzione piuttosto che un disciplinare.

Presa visione dell'allegato schema di convenzione.

Ritenuto utile ed opportuno procedere all'approvazione di quanto proposto.

Dato atto che l'assunzione del presente atto non rileva ai fini contabili.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, disciplinante tra il Comune di Malè e la Comunità della Valle di Sole, la messa a disposizione di personale assunto dalla seconda nell'ambito del progetto – iniziativa pubblica di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale anno 2015.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1 mediante apposizione di firma elettronica, nel caso la stessa venga approvata dall'Assemblea della Comunità della Valle di Sole chiamata a discuterne nella seduta del 22.04.2015.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16.04.2015** al giorno **26.04.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 15.04.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PROVINCIA DI TRENTO

N reg. atti privati. _____

**SCHEMA CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA COMUNITÀ PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2015.**

Fra le parti:

dott. Alessio Migazzi, nato a _____ (TN) il _____ in rappresentanza della Comunità
della Valle di Sole, con sede in via _____, - codice fiscale e P. IVA

_____, nella sua qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione
assembleare n. ____ dd.

_____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ codice
fiscale _____ nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. ____ del ____ . ____ . ____ ,

_____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____
codice fiscale _____ nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ . ____ . ____ ,

_____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____ codice
fiscale _____ nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ____ del ____ . ____ . ____ ,

_____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____
codice fiscale _____ nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ . ____ . ____ ,

_____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____
codice fiscale _____ nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ . ____ . ____ ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di
codice fiscale nella sua qualità di , a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . ,

nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di _____
codice fiscale _____ nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

PREMESSO CHE

l'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, prevede che: *“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le associazioni di comuni e di unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni”*;

il ricorso all'istituto della convenzione con la Comunità si rivela utile per disciplinare il progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale per l'anno 2015, suddiviso in due “progetti”/“lotti” distinti;

occorre ora pervenire alla definizione e sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, con lo scopo di disciplinare l'iniziativa;

i Comuni dell'ambito hanno espresso la volontà di poter usufruire dell'iniziativa, approvando perciò il presente schema di convenzione;

questa premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 Oggetto della convenzione

La Comunità della Valle di Sole, di seguito più brevemente menzionata come Comunità, preso atto di quanto richiamato in premessa, attiva nel corso dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, un progetto di recupero paesaggistico

ambientale del territorio rurale/forestale, a favore del Comune di _____, di seguito più brevemente menzionato come Comune, che accetta e si impegna a collaborare. Per la realizzazione del progetto la Comunità si impegna, a proprie spese, a mettere a disposizione del Comune una squadra di operai (composta da persone disoccupate iscritte c/o Centro Impiego o iscritte in liste di mobilità (per questi ultimi solo se non percepiscono indennità di mobilità), residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità) che sarà impiegata per tramite di cooperative esecutrici dei lavori; la squadra sarà composta indicativamente da non meno di cinque persone (quattro operai ed un caposquadra) e qualora le disponibilità di bilancio della Comunità lo consentano in numero maggiore ed opererà presso il Comune secondo il calendario concordato. L'attività che verrà eseguita non è in alcun modo sostitutiva degli interventi di cui all'Intervento 19 *"interventi di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili"*.

La Comunità si occuperà delle procedure per l'individuazione delle cooperative esecutrici dei lavori - da individuarsi tra cooperative specializzate, in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza negli ambiti d'attività richiesti - a cui sarà affidata la gestione della squadra di operai. I costi relativi (costo lavoro operai e capo squadra, spese generali) saranno sostenuti interamente dalla Comunità.

Eventuali costi ulteriori (provviste di materiali, noli di macchinari a freddo od a caldo con o senza operatore) saranno invece sostenuti direttamente ed esclusivamente dal Comune previo accordo con la cooperativa esecutrice dei lavori.

Ciascun Comune si impegna inoltre a collaborare con la Comunità nella gestione di tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per dare completa attuazione ed esecuzione ai lavori.

art. 2 Modalità di attuazione

Per la gestione complessiva del progetto come definito all'articolo 1, la Comunità si impegna a far eseguire i lavori, tramite le cooperative esecutrici che verranno individuate nei modi di legge – previo atto indirizzo giuntale (deliberazione a contrarre) -, in base al piano operativo (calendario dei lavori) concordato con ciascun Comune.

Il Comune beneficerà del lavoro di una squadra per una durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi; previa intesa con ciascun Comune sarà possibile individuare congiuntamente una durata maggiore per il completamento dei lavori (per massimo ulteriori 45 (quarantacinque) giorni), purché non venga pregiudicata la durata minima garantita agli altri Comuni nel rispetto della durata complessiva massima del progetto risultante dalle procedure di affido alle cooperative che ne saranno esecutrici.

Le giornate di pioggia o di impraticabilità del cantiere non saranno recuperate.

Gli interventi eseguiti dalle cooperative esecutrici dei lavori, con propria manodopera, denominati *“recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale”* consistono in:

- recupero/riapertura strade forestali, sentieri esistenti tramite interventi di manutenzione (sfalcio, decespugliamento, abbattimento e rimozione piante ed arbusti, livellamento/conguaglio/sistemazione del fondo, ricostruzione di piccoli tratti di muri sia a secco sia in calcestruzzo, manutenzione drenaggi);
- pulizia aree abbandonate lasciate incolte o degradate (prati/rampe strade forestali/rampe sentieri/alvei di ruscelli), tramite potatura, taglio e asporto rovi/rami/arbusti/piante, piantumazioni, spietramento e rastrellamento del fondo ed accatastamento del materiale di risulta in luogo indicato dal Comune. E' vietata l'accensione di fuochi per la bruciatura delle sterpaglie.

Per tali interventi è previsto l'impiego di manodopera munita di attrezzi quali: roncole, accette, picconi, badili, carriole, rastrelli, falci e falcetti, cesoie di varie dimensioni,

motoseghe e decespugliatori ad esclusione del carburante/olio il cui costo è a carico del Comune.

I costi (costo lavoro operai e capo squadra, spese generali) relativi a quanto sopra saranno sostenuti dalla Comunità.

La Comunità, quale committente, è autorizzata ad accedere in qualsiasi momento alle zone dei lavori, nonché ad avanzare osservazioni e/o proposte migliorative al Comune in merito ai lavori.

art. 3 Obblighi dei Comuni

Sarà onere in capo al Comune, nell'ambito della collaborazione ad esso richiesta, senza intervento alcuno da parte della Comunità tranne quelli indicati all'art. 2:

- redigere i progetti necessari per la realizzazione dei lavori, formati da relazione tecnica di descrizione lavori e descrizione obiettivi progettuali, nonché cartografia in scala adeguata; qualora i lavori comportino la necessità di un livello di progettazione più dettagliato, redigere quant'altro necessario; resta inteso che non sono ammesse varianti progettuali a nessun titolo;
- rilasciare le autorizzazioni necessarie di competenza (DIA o concessione edilizia), per la realizzazione dei lavori;
- acquisire autorizzazioni, nulla osta e permessi che si rendessero necessari sia da parte di enti pubblici sia, qualora le opere/lavori non ricadano su suolo pubblico, da parte di privati;
- dare conto alla Comunità dell'avvenuta esecuzione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione degli stessi, con apposito verbale di accertamento.

Al fine di espletare l'attività di direzione lavori, la Comunità, quale committente delle prestazioni nei confronti delle cooperative esecutrici dei lavori, si potrà avvalere di personale qualificato del Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori, che dovrà avvenire in base alle norme in materia di lavori pubblici.

Il Comune, al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, è altresì tenuto a collaborare con la Comunità per garantire un proficuo rapporto con le cooperative esecutrici dei lavori e con il Coordinatore territoriale, nominato dalle stesse.

Al riguardo, ciascun Comune si impegna a collaborare con la Comunità nella gestione di tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per dare completa attuazione ai lavori, ivi compreso ogni e qualunque accordo ed autorizzazione all'uso dei necessari terreni di proprietà comunale o privata mediante occupazione degli stessi per il periodo occorrente all'esecuzione dei lavori, sollevando la Comunità da ogni e qualsivoglia responsabilità amministrativa, civile e penale.

I costi per eventuali interventi ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente art. 2 (quali ad es.: fornitura di provviste, noli a caldo, a freddo con o senza operatore, oneri di discarica) saranno invece sostenuti direttamente ed esclusivamente dal Comune, a proprie spese, previo accordo con le cooperative esecutrici dei lavori.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere accertati con apposito verbale controfirmato anche dal Comune.

Al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, il Comune dà atto che la contabilità dovrà essere tenuta mediante la redazione di liste settimanali delle economie in cui annotare giornalmente le presenze degli operai in cantiere e le lavorazioni eseguite.

Al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, il Comune dà altresì atto che a fine lavori la direzione lavori dovrà rendere una relazione sul conto finale e descrittiva dei lavori eseguiti ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Il Comune, con la firma della presente convenzione, esonera espressamente la Comunità da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi conseguente all'utilizzazione delle strade

forestali/sentieri/aree interessate dai lavori; in particolare compete al Comune collaborare con le cooperative esecutrici dei lavori nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' vietata la sovrapposizione di più imprese nello stesso cantiere, intendendosi impresa anche le cooperative esecutrici dei lavori senza che sia stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in sigla D.U.V.R.I) e comunque adottare misure atte a ridurre al minimo i rischi da interferenza, dandone comunicazione preventiva alle cooperative esecutrici dei lavori ed alla Comunità.

art. 4 Rinvio

Le parti stabiliscono che le forme di consultazione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n.3/L), saranno assicurate dal Collegio dei Sindaci.

art. 5 Norme finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - lett. b) - parte II° della tariffa allegato A) del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in quanto atto scambiato fra enti (ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER IL COMUNE DI

IL SINDACO

PER LA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE

IL PRESIDENTE